

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 settembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 luglio 2021, n. 131.

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020. (21G00140)..... Pag. 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Convocazione. (21A05791)..... Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 agosto 2021.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Rorano. (21A05668)..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2021.


Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2020 per i contribuenti che intendono usufruire del contributo a fondo perduto previsto dai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto legge n. 73 del 2021 (decreto «Sostegni bis»). (21A05793)..... Pag. 36

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2021.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 14 agosto 2021 ha colpito il territorio sud-occidentale della Repubblica di Haiti. (21A05646) Pag. 36

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2021.

Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019. (21A05647)..... Pag. 37



ALLEGATO I

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata. (Rep. Atti n. 185/CSR del 5 novembre 2020).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 novembre 2020:

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute che, all'articolo 7, comma 1, prevede l'individuazione delle professioni dell'osteopata e del chiropratico per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5 comma 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificata dalla presente legge;

Visto in particolare il comma 2 del medesimo articolo 7, il quale prevede che con accordo stipulato in questa Conferenza sono stabiliti ambito di attività e funzioni caratterizzanti tali professioni, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;

Vista la nota del 30 gennaio 2020, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo in argomento, diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 31 gennaio 2020;

Vista la nota del 30 giugno, con la quale l'Ufficio di Segreteria ha chiesto alle Regioni gli intendimenti sul provvedimento;

Vista la nota del 16 settembre 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per l'esame del provvedimento per il giorno 23 settembre 2020 in modalità videoconferenza, nel corso della quale il rappresentante del Coordinamento regionale, Regione Veneto, ha consegnato un documento di osservazioni e proposte di modifica del testo dell'accordo, sul quale il rappresentante del Ministero della salute ha espresso la disponibilità a rivedere il testo dell'accordo;

Vista la nota del 14 ottobre 2020, con la quale il Coordinamento della Commissione ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza una proposta di modifica del testo dell'accordo, a seguito delle interlocuzioni delle Regioni con il Ministero della salute;

Vista la nota del 4 novembre 2020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la nuova versione dell'accordo con recepimento delle proposte di modifica delle Regioni, tempestivamente diramata alle Regioni e Province autonome dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

Acquisito, in corso di seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Visto il parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità - Sezione II - nella seduta dell'8 ottobre 2019;

Considerato che allo stato attuale i trattamenti osteopatici non sono riconosciuti quali prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto pertanto che la professione sanitaria dell'Osteopata potrà operare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche solo allorquando le relative prestazioni saranno inserite nei Lea e fermo restando l'individuazione di adeguate risorse finanziarie aggiuntive del Fondo sanitario nazionale a fronte dei relativi costi sorgenti;

SI CONVIENE

Art. 1.

Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata

1. L'osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico.


Art. 2.

Ambiti di attività e competenza

1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico.

2. L'osteopata opera con le seguenti modalità:

a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;



b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;

c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il *follow-up* condividendoli con il paziente, con eventuali *caregiver* e/o con altri professionisti sanitari;

d) al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell'organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.

Art. 3.

Contesto operativo

1. L'osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 4.

Valutazione dell'esperienza professionale ed equipollenza dei titoli

1. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3.

Art. 5.

Clausola di invarianza

1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Recepimento

1. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente: BOCCIA

Il Segretario: GRANDE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Atto di rettifica dell'Atto Repertorio n. 185/CSR del 5 novembre 2020 «Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata». (Repertorio Atti n. 190/CSR del 23 novembre 2020).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'Atto di questa Conferenza del 5 novembre 2020, Rep. Atti n. 185/CSR «Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata»;

Considerato che il suddetto atto presenta un refuso al comma 1 dell'articolo 2, in quanto il contenuto di detto comma non riporta esattamente quanto indicato nel testo dell'Accordo diramato con nota DAR Prot. n. 17870 del 4 novembre 2020;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una rettifica del citato Atto Rep. n. 185/CSR al comma 1 dell'articolo 2;


RETTIFICA

il comma 1 dell'articolo 2 del citato Atto Rep. n. 185/CSR come segue:

«1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione percettiva e i *test* osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico».

Il Presidente: BOCCIA

Il Segretario: GRANDE



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 11 febbraio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»:

«Art. 7 (Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico). — 1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'art. 6 della presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.».

— L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, è stato sancito il 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR), successivamente è stato rettificato, relativamente al comma 1 dell'art. 2, con Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (Rep. Atti n. 190/CSR).

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali:

«Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). — *Omissis.*

2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Omissis.».

21G00140

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 364^a seduta pubblica giovedì 30 settembre 2021, alle ore 9,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

21A05791

